



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

Decreto n 1032 del 29/04/2021

Oggetto: Ordinanza n. 5 del 21 Febbraio 2019 e Ordinanza n.5 bis del 23 aprile 2020. Pagamento dei contributi di cui all'art. 36 del D.L. 109/2018 in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Società: PENSIONE CHIAPPINO S.A.S. DI D'ORTA MARIA ANTONIA & C. (P.I. 05329661218)

Pagamento quota saldo 30%. **Euro 2.016,27**

CUP: J38E19002520001

COR: 1348036

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, Carlo SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell'incarico ricoperto, fino al 24/10/2021;

VISTO l'art. 36, comma 1, del D.L. 109/2018 che prevede: *"Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano*



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

VISTO che l'articolo 9-vicies del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, ha integrato l'art. 36 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, attraverso l'introduzione del seguente periodo in aggiunta al comma 1 del medesimo art. 36 e per le imprese operative nei soli comuni di Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno: *"I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività"*;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.L. 109/2018 che prevede: *"I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019"*.

VISTA l'Ordinanza n. 05 del 21 Febbraio 2019 Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati, con particolare riferimento all'art. 7 (Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo) ed all'art. 8 (Termini per la presentazione della domanda).

VISTE le Ordinanze n.8 del 28 Novembre 2019, n.13 del 06 Marzo 2020, n.5 bis del 23 aprile 2020 e n.13 bis del 28 aprile 2020, relative ai criteri, alle procedure e alle modalità di concessione dei contributi di cui all'art.36 del decreto –legge 28 settembre 2018, n. 109.

VISTO il decreto di concessione n. 273 del 30/09/2019, con il quale è stato concesso il contributo di euro € 6.720,90 a titolo di contributo di cui all'art. 36 del D.L. 109/2018;

VISTO il decreto n. 303 del 18/10/2019 con il quale è stata erogata la prima quota del contributo concesso per un importo pari ad euro 4.704,63;

VISTA l'istanza del 24/12/2020 presentata dalla sig. ra D'Orta Maria Antonia rappresentante legale della società "PENSIONE CHIAPPINO S.A.S. DI D'ORTA MARIA ANTONIA & C." con protocollo n. 6974/CS/Ischia del 24/12/2020, diretta a ottenere il contributo integrativo, di importo pari ad Euro 6.720,90 e di procedere alla liquidazione del saldo del contributo, per un importo pari ad euro 2.016,27;

PRESO ATTO che dalla relazione di verifica della domanda svolta dagli istruttori del 20/04/2021 e acquisita al protocollo al n. 896/Cs/Ischia del 20/04/2021 si evince che l'azienda in questione nel periodo che va dal 22 agosto 2017 al 22 febbraio 2018, ha registrato una perdita di fatturato superiore al 30% e che può essere concesso un ulteriore contributo elevato fino al 60% della perdita di fatturato, nel limite massimo dei costi di produzione sostenuti negli esercizi 2018 e 2019

VISTO il decreto di concessione del contributo integrativo n. 1023 del 27/04/2021;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'erogazione del contributo a saldo, nella misura prevista nell'ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 e nell'Ordinanza n.5 bis del 23 aprile 2020, pari ad € 2.016,27.

VISTO l'esito positivo della verifica DURC;

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla contabilità speciale n. 6103, di liquidare e di emettere ordine di pagamento favore della società **Pensione Chiappino S.a.s. di D'Orta Maria Antonia & C.**" (P.I. 05329661218) per l'importo di **Euro 2.016,27** (duemilasedici/27) pari al 30% del contributo concesso ai sensi dell'art. 36 del D.L. 109/2018 con accredito sul conto corrente bancario con IBAN: IT39B0514239880CC1381153290.

Il COMMISSARIO
Carlo Schilardi

Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
dott. Giuseppe Di Nardo